



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

(art. 12 Legge 8.8.1990 n. 241)

**Approvato con delibere C.C. n. 36 del 22.5.1992
divenuto esecutivo a seguito controdeduzioni formulate
con deliberazione C.C. n. 68 del 10.9.1992**

Modificato con delibera C.C. n. 94 del 22.12.199

Art. 1

Gli interventi comunali ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1991, vengono suddivisi come segue e singolarmente normati:

- interventi a favore delle locali Associazioni ed Organizzazioni,
- interventi patrocinati dal Comune;
- interventi predeterminati dal Comune;
- interventi per servizi sociali;
- interventi vari.

Art. 2

Le Associazioni ed in generale i locali Comitati o gruppi che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali, debbono presentare entro il 31 agosto di ogni anno, per l'anno successivo, una domanda corredata da:

- 1) Statuto o dichiarazione di intenti dell'Associazione e sue finalità;
- 2) programma annuale di attività, con l'indicazione delle relative spese dettagliate, per le quali si richiede l'intervento comunale nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;
- 3) dichiarazione se sia intenzione inoltrare richiesta ad altri Enti per il medesimo titolo;
- 4) dichiarazione circa la libertà di adesione e di recesso dei soci e circa il diritto degli stessi di accedere alle cariche sociali.

Per gli interventi di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa adeguati stanziamenti. L'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazione di bilancio.

La Giunta municipale esaminerà le domande e le relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissando per ciascuna istanza la misura dell'ausilio comunale.

Le spese, perchè possano essere giudicate ammissibili, debbono rispondere ai seguenti requisiti generali:

- armonizzazione con lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e di avviamento allo sport, della Comunità e con le realtà esistenti nel territorio comunale;
- continuità e tradizionalità dell'attività e capacità della conservazione ed incremento delle tradizioni e del patrimonio di valori locali;
- grado di fruizione da parte della Comunità.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione, da parte delle Associazioni richiedenti, di una relazione sul programma svolto e sulle spese effettivamente sostenute, con l'indicazione di eventuali altre contribuzioni ricevute o promesse allo stesso titolo.

L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle inizialmente ammesse a contributo.

Qualora le spese ammesse siano oggetto di altri ausili finanziari, saranno decurtate dall'ammissibilità ed il contributo sarà ridotto in proporzione.

La Giunta municipale ha facoltà di erogare un contributo annuale che non potrà superare il 50% della spesa documentata. Potranno essere erogati acconti su tale contributo nella misura massima del 50%.

Art. 3

INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

Il Comune patrocina i seguenti interventi, per i quali le Associazioni promotrici dell'intervento all'attività oggetto di patrocinio, sono tenute ad ammettere nel proprio Comitato, temporaneamente e limitatamente all'attività oggetto di patrocinio, un rappresentante del Comune, designato dal Sindaco:

- Festa dell'anziano,

- Fornitura pacchi dono agli anziani,
- Corsa ciclistica "Zanè-Monte Cengio",
- Festa de' Bigoli co' l'arna,
- mostra categorie produttive,
- luminarie natalizie,
- festeggiamenti sagra annuale S. Giuseppe,
- Festeggiamenti sagra annuale dell'Immacolata,
- Giochi della Gioventù,
- Marcia verdiana,
- mostre di pittura, fotografia, scultura, ecc.,
- concerti vari.

L'elencazione ha valore indicativo e non tassativo.

Per gli interventi di cui al presente articolo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa un adeguato stanziamento, la cui quantificazione, compatibilmente con gli indirizzi generali, sarà tenuto conto della spesa storica: il fondo può essere, in caso di necessità, incrementato, in sede di variazioni del bilancio, nel corso dell'esercizio.

La Giunta municipale, in relazione al tipo di iniziativa patrocinata, ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'ausilio inizialmente stabilito.

L'erogazione verrà effettuata a seguito della presentazione di una relazione circa l'attuazione dell'iniziativa da parte dell'Associazione collaboratrice.

La Giunta municipale ha anche facoltà di diminuire il contributo inizialmente stabilito in proporzione alle eventuali minori spese rispetto agli iniziali programmi.

Art. 4

INTERVENTI PREDETERMINATI DAL COMUNE

Questo Ente predetermina con il presente Regolamento, le Associazioni o gli Enti che, per la loro valenza, sono ammessi ad un contributo annuo in sede di approvazione del bilancio relativo all'anno a cui si riferisce il contributo, secondo i criteri generali di cui all'art. 2, nonchè relativi ai servizi sociali d'interesse locale e generale, assetto ed utilizzazione del territorio, sviluppo economico e culturale, rappresentanza, immagine interna ed esterna.

L'intervento in oggetto viene effettuato a favore dei seguenti organismi:

- Associazione Pro Loco,
- Associazione Combattenti e Reduci,
- Associazione Polisportiva Zanè,
- Gruppo Sportivo Alpilatte-BR Pneumatici,
- Bocciofila BR Pneumatici,
- Bocciofila alla Rosa,
- Skating Club Zanè,
- Gruppo Podistico "Verdi" di Zanè,
- Sci Club Dianus di Zanè,
- Associazione Calcio,
- Patronato ACLI,
- Patronato Parrocchiale del Centro,
- Patronato Parrocchiale "Immacolata",
- Scuola Materna di Zanè,
- Gruppo Amici della Montagna,
- Gruppo Donatori del Sangue,
- Gruppo Donatori di Organi (A.I.D.O.),
- Gruppo Alpini Zanè,
- Associazione Mato Grosso,
- Gruppo Anziani,
- Gruppo CRDZ SIRIO,
- Gruppo Artisti Zanadiensi,
- Gruppo Atletica F.A.I.,
- Tennis Club Zanè,

- Scuola Media Statale di Zanè,
- Scuole Elementari di Zanè,
- A.N.C.I.,
- Unione Tra i Comuni,
- Ente Vicentini nel Mondo,
- G.S. "S. Pio X",
- Privati.

Per gli interventi di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa adeguati stanziamenti: l'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazioni del bilancio.

La Giunta municipale esaminerà le domande e le relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissando per ciascuna domanda la misura dell'ausilio comunale.

La liquidazione del contributo viene effettuata dalla Giunta comunale acquisendo agli atti per ciascuno una relazione sulla attività programmata e svolta.

La Giunta comunale può disporre un acconto fino al 50% del contributo deliberato.

Art. 5

INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

La Giunta municipale, con proprio atto, provvede annualmente ad organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i soggiorni climatici per anziani, decidendo, in presenza di accertate obiettive situazioni di disagio economico, l'erogazione, caso per caso, di contributi sulla retta, nonchè l'eventuale assunzione dell'intera retta degli accompagnatori di persone anziane non autosufficienti.

L'intervento dell'Amministrazione comunale non potrà comunque eccedere il 30% del costo dei soggiorni climatici, riferiti a ciascun utente. L'intervento dell'Amministrazione comunale sarà graduato in base al reddito prodotto da ciascun utente.

Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta municipale stipulerà apposite convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta,
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta,
- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

Per il servizio di assistenza domiciliare, compartecipazione del 40% sui costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al doppio del minimo vitale.

L'Amministrazione comunale chiederà agli utenti una compartecipazione del 90% dei costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al triplo del minimo vitale. Il reddito verrà valutato in base alla media dei redditi prodotti dai componenti il nucleo familiare.

L'Amministrazione comunale ritiene di doversi accollare le intere quote per l'accoglimento degli infanti a carico dei Comuni di residenza fissate dagli asili nido dei paesi limitrofi e per i quali il Consiglio Comunale di Zanè approverà apposita convenzione, ritenendo di privilegiare il valore della vita e la tutela dell'infanzia quali principi portanti ed imprescindibili del sentimento collettivo.

Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali nonchè si terrà in evidenza la seguente

tabella del Minimo Vitale:

Persone sole £.

nuclei familiari £.

quota base: pensioni INPS £.

parametri:

Capo famiglia 100% quota base £.

2° adulto 70% quota base £.

1° minore 40% quota base £.

2° minore 40% quota base £.

oltre il quarto componente £.

per l'affitto si detrae l'importo pagato fino a un anno di £.....

Gli importi con un contributo minimo fissato sarà evidenziato con specifici provvedimenti.

Art. 6

SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

I servizi di mensa e i trasporti scolastici rivestono il carattere di interventi per una generalità di soggetti. Pertanto i corrispettivi richiesti agli utenti verranno definiti tenuto conto dei costi e delle necessità di bilancio, nonchè dei vincoli di Legge (servizi a domanda individuale). L'Amministrazione comunale recupererà, comunque almeno il 50% del costo sostenuto per l'organizzazione del servizio di mensa e almeno il 40% del costo sostenuto per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. (così modificato con delibera C.C. n. 94 del 22.12.1998)

Per le agevolazioni di carattere individuale di cui al presente articolo la Giunta comunale potrà valutare in presenza di accertate situazioni, l'opportunità di intervenire per garantire a tutti il diritto allo studio.

Art. 7

VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità.

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al quattro per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

Art. 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Allo scopo di contribuire a risolvere gli endemici problemi del comparto agricolo del Comune di Zanè ed a promuovere la selezione del patrimonio zootecnico, il Comune concede un contributo del 50% del costo per ogni vacca fecondata artificialmente con seme proveniente da tori di elevata genealogia.

Hanno diritto di beneficiare del contributo i capiazienda coltivatori diretti e fittavoli iscritti alla Cassa Mutua Coltivatori Diretti, qualora non abbiano beneficiato di altre provvidenze per tali interventi.

Il contributo massimo erogabile non può superare, per ciascuna azienda, il 50% del costo di 20 fecondazioni artificiali nell'anno e verrà concesso agli agricoltori su presentazione da parte dell'Associazione Provinciale Allevatori dell'elenco delle fecondazioni bovine effettuate nell'anno.

Art. 9

INTERVENTI PER ASSICURARE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, METANODOTTO, ECC.

Nel caso che si renda necessario, per assicurare l'approvvigionamento idrico, il collegamento fognario o il servizio di metanodotto e di altri servizi essenziali, estendere le relative reti ad abitazioni od a nuclei abitati decentrati e periferici, i privati, che eseguono a proprio spese i lavori di estensione della rete possono presentare domanda di contributo al Comune, prima dell'inizio dei lavori, Alla domanda deve essere allegato il preventivo, sul quale l'U.T.C. dovrà esprimere il parere di congruità.

Il contributo del Comune è giustificato dalla necessità di ridurre, per quanto possibile, le situazioni obiettive di svantaggio di alcuni cittadini rispetto ad altri per le scelte urbanistiche e gli interventi effettuati dal Comune.

Esso non può essere superiore al 50% della spesa, sarà deliberato dalla Giunta Comunale ed erogato su presentazione del consuntivo dei lavori, idoneamente documentato e vistato dall'U.T.C.

Le reti, una volta concesso il contributo, entreranno a far parte del demanio del Comune, al quale spetteranno comunque i contributi di allacciamento di altri eventuali futuri utenti.

Nessun contributo potrà essere concesso dal Comune per "allacciamento alle reti principali".

Art. 10

E' istituito, entro il 31 marzo 1992 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'Albo è istituito in conformità al primo comma e successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati secondo il vigente regolamento sopra richiamato.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale darà adeguata pubblicità al presente regolamento tramite invio di copia dello stesso alle Associazioni ed ai Gruppi operanti in loco.